

LE «CAUSE CANONICHE»
DEL PASSAGGIO ECCLESIO-RITUALE
SECONDO UN'ISTRUZIONE INEDITA
DELLA SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA
ORIENTALI (1928).

UNA RILETTURA PER IL NOSTRO TEMPO

THE “CANONICAL CAUSES”
OF THE ECCLESIO-RITUAL PASSAGE
ACCORDING TO AN UNPUBLISHED INSTRUCTION
OF THE SACRA CONGREGATIO
PRO ECCLESIA ORIENTALI (1928).
A REREADING FOR OUR TIME

PÉTER SZABÓ

RIASSUNTO · Il «rito» – ossia l'*ascriizione* ecclesio-rituale – a partire dal xv secolo è diventato un'attributo personale stabile dei fedeli cattolici, e, quindi, un legame giuridico la cui modifica – a prescindere da pochi casi regolati a livello legislativo – richiede un intervento dell'autorità ecclesiastica. Nella prassi, tale «indulto» si accorda solo in presenza di una «causa canonica», riconosciuta dalla prassi curiale come sufficiente. Un'Istruzione (riservata) inviata ai Rappresentanti pontifici nel 1929 ha individuato una serie di tali cause. Il presente studio offre una lettura critica di questo documento alla

ABSTRACT · The “Rite” – i.e. the ecclesio-ritual ascription – has become a stable personal attribute of the Catholic faithful since the 15th century, and, therefore, a legal bond whose modification – regardless of a few cases regulated by law – requires singular intervention by the ecclesiastical authority. In practice, this “indult” is granted only in the presence of a “canonical cause”, recognized as sufficient by curial practice. A (confidential) Instruction sent to the Papal Representatives in 1929 identified a series of such causes. The present study offers a critical reading of this document in light of the

synergia102@gmail.com, Professore ordinario, Istituto Postgraduale di Diritto Canonico presso l'Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest, Ungheria.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601006](https://doi.org/10.19272/202408601006) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 167-194

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 5.1.2024 · REVIEWED: 12.1.2024 · ACCEPTED: 19.1.2024

luce della rinnovata prassi, ormai attuale del Dicastero per le Chiese orientali.

PAROLE CHIAVE · rito e Chiesa *sui iuris*, ascrizione ecclesio-rituale, passaggio ad un altro rito, «cause canoniche» per l'indulto di cambiamento di rito, Congregazione orientale.

renewed and now current practice of the Dicastery for the Eastern Churches.

KEYWORDS · Rite and Church *sui iuris*, Ecclesio-Ritual Ascription, Transition to Another Rite, "canonical causes" for the Indult of a Change of Rite, Congregation for the Eastern Churches.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'origine dell'«ascrizione ecclesio-rituale» e la regolamentazione della sua modifica: il «transitus ritus» in prospettiva storica. – 3. L'elaborazione del decentramento dell'autorizzazione circa il passaggio rituale (1929-1940): Sessione Plenaria della *Sacra Congregatio pro Ecclesia orientali*, 6 novembre 1928. – 3.1 Elaborazione dell'Istruzione. – 3.2 Osservazioni sull'Istruzione. – 3.3 Revoca dell'autorizzazione locale. – 4. Una revisione delle «cause canoniche» nella recente prassi della Congregazione Orientale. – 5. Conclusioni. [Appendici di documenti inediti].

The attrition in numbers of these Catholic and non-Catholic Churches has progressed so far that total disappearance is not precluded. How embarrassed shall Catholics feel when they will be called by history to account for the negligent treatment of these remnants of apostolic tradition!

VICTOR POSPISHIL

1. INTRODUZIONE

IL «trasferimento» ad un'altra Chiesa *sui iuris*, ovvero il «passaggio rituale», è la modalità con cui un fedele già membro della Chiesa cattolica modifica la sua «ascrizione ecclesio-rituale». ¹ Un tale cambiamento è tradizionalmente soggetto a un'«autorizzazione» ufficiale (normativa oppure proveniente da un «indulto» singolare, secondo la consueta terminologia precedente), un'abilitazione in fin dei conti sempre riconducibile all'autorità della Sede Apostolica. ²

¹ Cfr. CIC'1983, can. 112; CCEO'1990, can. 32.

² Per una panoramica dell'argomento vedi: C. KOROLEVSKIJ, *Studio particolareggiato del can. 94, § 2 e can. 98, § 3*, in SACRA CONGREGAZIONE "PRO ECCLESIA ORIENTALI" – CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE [Greci e disciplina bizantina in generale], Prot. n. 69/30, in DTL [= Dicastero per i Testi Legislativi] – Biblioteca, vol. 1 (coll. 9E17) pp. 1-58, 2-19; G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Lublin-Brasschaat, De Bièvre, 1932, pp. 279-299; J. DAUSEND, *Das interrituelle Recht im Codex Iuris Canonici. Die Bedeutung des Gesetzbuches für die orientalische Kirche* (Görres-Gesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft 79), Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 1939, pp. 139-162, 148 ss.; D. STAFFA, *De transitu ad alium ritum*, «Apollinaris» 13 (1940), pp. 182-189; M. RIZZI, «Transitus ritus (a iure seu privilegiatus et ex indulto)», in P. PALAZZINI (dir.), *Dictionarium morale et ca-*

Siffatta autorizzazione, nella comprensione tradizionale, è considerata un atto singolare di «grazia», secondo la consolidata prassi ecclesiastica richiede una «causa canonica» adeguata. A ben vedere, queste «ragioni» sufficienti per il cambiamento ecclesio-rituale non sono mai state codificate, e la prassi curiale in materia, soprattutto prima della codificazione moderna, è variata notevolmente da un'era all'altra e non di meno dal punto di vista delle diverse Chiese orientali e/o regioni. Queste cause canoniche sono state finora conosciute anzitutto grazie alla loro elencazione in alcune liste private, la cui autorità e affidabilità di conseguenza non erano del tutto chiare. La concessione dell'«indulto», proprio per la sua natura di misura graziosa, richiedeva, e di regola tuttora richiede, una valutazione individuale caso per caso. Pertanto, le cause canoniche riportate in sede dottrinale nella decisione sulla concessione del passaggio rituale nei singoli casi, assumono un valore solo «orientativo».

L'istituto curiale competente ad autorizzare il passaggio di rito era anticamente la *Congregatio de Propaganda Fide*, poi la *Congregatio pro Ecclesia Orientali* (dal 1917), oggi denominato «Dicastero per le Chiese Orientali». Negli archivi di quest'ultimo abbiamo ritrovato un interessante documento: un'«Istruzione», per ora sconosciuta alla letteratura, che raccoglie in un registro le più importanti possibili «cause canoniche» di passaggio di rito, riconosciute alla fine degli anni 20 del secolo scorso. In questo studio ci accingiamo ad una breve presentazione di questo importante documento, delineandone brevemente anche i retroscena della sua elaborazione, conclusa nella sessione Plenaria della suddetta *Congregatio*, recante data 6 novembre 1928. L'Istruzione fu destinata solo a dare un orientamento ai Rappresentanti Pontifici, e, perciò, non fu promulgata. I suoi destinatari la ricevettero in forma privata. Il documento, di due pagine e mezza, si compone di tre paragrafi: (1) Cause canoniche riconosciute per la concessione del cambiamento di rito; (2) I casi in cui si può fare uso di tale facoltà; e (3) La procedura da tenersi nel concedere tale facoltà.³

nonicum, IV, Romae, Officium Libri Catholici, 1968, pp. 541-547; S. MUDRYJ, *De transitu a ritu byzantino-ucraino ad ritum latinum: dissertatio historico-iuridica*, Roma, PUL, 1973; P. SZABÓ, *L'ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris: Lettura dello ius vigens nella diaspora, Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. Gefaell (Monografie giuridiche 42), Milano, Giuffrè, 2012, pp. 151-232, 189-217; B. GONÇALVES, *L'inscription dans une Église de droit propre* (Kanonika 27), Roma, Orientalia Christiana & Valore Italiano, 2018, pp. 147-276, 173 ss. Per i documenti della relativa prassi tradizionale vedi: *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide: seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, Romae, Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, 1893, 800a-803b, nn. 2002-2016 [A] *De transitu ex altero ritu ad alterum*]; DTL – Biblioteca 9-C-24: CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE, *Fonti, can. 1-144, 1bis*, n. 54/30, ad can. 98, pp. 17-41, 26-35.

³ ACO [= Archivio del Dicastero per le Chiese orientali], fasc. 84/40 Oriente, Diritto, ff. 1-2, Decreto *De venia apostolica transitus ad alium ritum a Romani Pontificis legatis concedenda*, 6

In seguito il presente studio sarà articolato in tre parti: dopo aver ripresentato alcune informazioni preliminari necessarie per una miglior comprensione dell'argomento, seguirà la descrizione dell'Istruzione, integrata da alcuni dati ricavabili dalla sessione plenaria appena menzionata, e, concludendo, in chiave comparativistica si cercherà di mettere in rilievo il notevole cambiamento di prospettiva che in questo ambito contrassegna l'attuale prassi curiale in confronto alle priorità del passato rispecchiate dall'Istruzione qui presentata.

Infine una precisazione metodologica: si cercherà di fornire una presentazione quanto più precisa, passo per passo, dello sviluppo testuale dell'Istruzione in questione. Le modifiche intervenute nel corso della sua elaborazione, e più precisamente gli orientamenti e le conseguenti intenzioni ricavabili dal relativo progresso, infatti, contribuiscono a una miglior comprensione delle motivazioni fondanti del documento, e attraverso ciò molto probabilmente anche all'individuazione delle priorità prevalse in seguito, in sede di applicazione.

2. L'ORIGINE DELL'«ASCRIZIONE ECCLESIO-RITUALE»
E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SUA MODIFICA:
IL «TRANSITUS RITUS» IN PROSPETTIVA STORICA

Come è largamente risaputo, il fenomeno dell'ascrizione o appartenenza rituale e, di conseguenza, la formalizzazione del suo eventuale cambiamento, apparve tardi, di preciso solo nel xv secolo. Fino ad allora, come principio fondamentale, ciascun fedele seguiva gli usi liturgici e disciplinari della Chiesa locale in cui di fatto si trovava. Questa prassi è rispecchiata dal noto passaggio di Sant'Ambrogio: «dum Romae sum, more romano vivo». ⁴ Sebbene il dualismo giurisdizionale *de facto* apparisse già in seguito al monofisismo (v-vi sec.), all'interno della Chiesa cattolica l'osservanza del «principio territoriale», prassi attestata anche dall'adagio appena citato, fu superata solo dalla proibizione di papa Niccolò V ai latini residenti in «Grecia» (nei centri coloniali veneziani e genovesi d'oltremare dispersi sul Mediterraneo orientale) di convertirsi al rito greco. ⁵ Questa disposizione papale comportò

dicembre 1928; ff. 3-4, Istruzione N. Prot. 1310/28, 10 dicembre 1928 [per il testo dell'Istruzione vedi: l'appendice 1].

⁴ «Cum Romam venio ieiuno sabbato; cum hic sum, non ieiuno. Sic etiam tu, ad quam forte ecclesiam veneris, eius morem serva si cuiquam non vis esse scandalo nec quemquam tibi» (*Epist. ad Ianuarium*, ep. 54 c. 2, in PL 33, col. 20); cfr. W. BASSETT, *The Determination of Rite* (Analecta Gregoriana 157), Rome, Gregorian University Press, 1967, p. 16.

⁵ NICOLAUS V, *Pervenit ad aures* [de transitu a ritu ad ritum diserte agit Nicolaus V in constitutione 3., d. 6. Sept. 1448. (Bened XIV Allatae sunt § 20.)], in G. SCHNEEMANN, Th. GRANDERATH (eds.) *Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, collectio Lacensis*, tom. II, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1876, coll. 601-602.

una novità prima inedita, salvo eccezioni sporadiche.⁶ Fino a questa epoca, il rito era considerato come “consuetudo” di una data Chiesa locale, fenomeno legato quindi ad un *territorio*. Visto che le usanze vigevano solo entro le comunità in cui prevalevano, l’osservanza delle medesime dipendeva sempre e solo dalla dimora.⁷ Con la proibizione di papa Niccolò avvenne invece una svolta essenziale, in quanto si era definitivamente sciolto questo legame stretto tra usanze rituali e territorio. Le caratteristiche rituali d’ora in poi sono state trasformate in un *attributo personale* di un popolo o di una comunità specifica che li vincolava *sempre e dovunque*, ossia *indipendente dalla sua collocazione geografica*.⁸

Il “ritus” e le sue conseguenze liturgico-giuridiche divennero così *tratti stabili* del fedele cristiano (e della sua comunità culturale-etnica), e, perciò, nacque la necessità di elaborare una normativa apposita circa l’iscrizione rituale e, non di meno, circa le modalità per una sua eventuale modifica. Precedute da alcune premesse, le relative norme particolari furono elaborate da papa Benedetto XIV.⁹ Fino alla codificazione canonica novecentesca tuttavia non si è sviluppato un diritto comune unificato in materia e spesso vi sono state incertezze anche sull’estensione ai soggetti passivi delle relative normative.¹⁰ Questo legame giuridico ormai stabile non poteva più essere modificato, almeno in ambito latino-orientale, se non per via di un’apposita autorizzazione della Sede Apostolica.¹¹

L’iscrizione rituale una volta acquisita era considerata definitiva, e pertanto, per cambiarla, l’oratore doveva presentare opportune argomentazioni qualificabili come «cause canoniche» secondo la consolidata prassi curiale.¹²

⁶ Cfr. O. CONDORELLI, ‘Ecclesia’, ‘civitas’ e giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV, «Ius Ecclesiae» 16 (2004), pp. 21-40; E. TEJERO, *De la Iglesia de los ritos a la Iglesia de los territorios (años 313 al 896)*, Pamplona, EUNSA, 2022.

⁷ M. RIZZI, «Transitus ritus», cit., p. 540; W. BASSETT, *The Determination*, cit., p. 35.

⁸ W. BASSETT, *ibidem*.

⁹ Ivi, pp. 48 ss.

¹⁰ Per la complessità delle relative normative particolari nell’epoca previa alla codificazione vedi: C. KOROLEVSKIJ, *Studio particolareggiato*, cit., pp. 2-19.

¹¹ Una panoramica storica delle regole circa il cambiamento rituale andrebbe oltre i limiti del presente studio. Comunque, è importante ricordare che, secondo un provvedimento di *Propaganda Fide* (1838), il passaggio rituale tra due Chiese orientali cattoliche era possibile anche con il consenso dei due vescovi interessati, se entrambe le Chiese celebravano la liturgia con identico tipo di pane eucaristico, cioè lievitato o azzimo rispettivamente; vedi: Decr. S. C. de Prop. F. 20 Nov. 1838 [de transitu orientalium ex uno ad alterum ritum], in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, vol. 1, Ann. 1622-1866, nn. 1-1299, Romae 1907, n. 878, coll. 499b-500a; cfr. M. RIZZI, «Transitus ritus», cit., pp. 540-541, 541a; e vedi ancora: la nota 2, *supra*.

¹² Cfr. cause canoniche «... iure scripto vel non scripto seu stylo Curiae ut legitimae admittuntur» (S. MUDRYJ, *De transitu*, cit., p. 132). Per una breve panoramica della dottrina sulla questione, vedi il nostro articolo: *La natura giuridica della licenza per il cambiamento di Chiesa*

Queste «cause» tuttavia, salvo un unico caso,¹³ non sono state sancite a livello normativo. Anzi, pure gli elenchi privati di tali «cause», informazioni filtrate dalla prassi ecclesiastica, sono reperibili solo in poche opere canonistiche.¹⁴

Al momento dell'elaborazione dell'Istruzione, oggetto del nostro studio, riguardo al cambiamento ecclesio-rituale, la norma più rilevante è stata il can. 98 § 3 del CIC 17, secondo il quale nessuno poteva passare ad un altro rito senza il previo permesso (*venia*) della Sede Apostolica.¹⁵ Questo intervento superiore riguardava la stessa validità del passaggio,¹⁶ sebbene tale dato non fosse del tutto evidente dalla terminologia adoperata in questo canone.¹⁷

sui iuris e la sua incidenza sulla prassi canonica, «Eastern Canon Law» 1 (2012), pp. 1-2, 63-111, p. 75 ss.

¹³ Cfr. *Inter causas, ob quas solet concedi transitus ad alium ritum, eminet reductus ad ritum maiorem*, Pius XII, m.p. *Cleri sanctitati* [de ritibus orientalibus, de personis pro Ecclesiis orientalibus], 2 giugno 1957, «AAS» 49 (1957) pp. 433-603, can. 8, § 2.

¹⁴ Così, elenchi più o meno uniformi circa le «cause canoniche» si trovano, ad esempio, negli scritti di Mario Rizzi, già sottosegretario della Congregazione Orientale, e del canonista basiliano ucraino Sofron Mudryj, vedi: «a) moralis impossibilitas e causa permanenti (ex gr. distantia ad quinque milia) sequendi proprium ritum, vel permanens impossibilitas proprio ritu utendi; b) adoptio prolis ritus diversi; c) si proles, patre orbata vel patre derelicta, a matre diversi ritus educatur; d) conversio petentis ad religiosam vitam occasione vel influxu alieni ritus; e) incardinatio vel in Seminarium cooptatio in servitium dioecesis diversi ritus» (M. RIZZI, «Transitus ritus», cit., pp. 541-547, 545-546); e anche: «... 1) grave incomodum vel moralis impossibilitas; 2. favor fidei; 3. bonum familiae; 4. Ordines ... 2° In favorem fidei causae canonicae transitus secundum praxim Curiae numerari possunt: a) oratoris conversio vel reductus ad fidem iuxta ritum; recens uxoris conversio ad fidem catholicam; c) spes valida vel futura adducendi ad fidem catholicam virum acatholicum, iuxta ritum alium ac nativum; d) si orator ad christianae pietatis officia rediit, iuxta ritum a proprio diversum ...; 3° In bonum familiae autem causae canonicae transitus considerantur: a) christianae pietatis ac domesticae pacis tuitio in singularibus adiuctis; b) adoptio prolis diversi ritus; c) mater, viro orbata, prolem proprio ritu educare postulans vel post mortem viri oratrix, ritus viri ignara, ad suum ritum filios transire postulans vel, quando orator, patre amisso, ritu matris velit educari ... 4° Ad ordines promovendum: a) si quis sacerdotio initiari exoptat in ritu dioeceseos, in cuius servitium desiderat transire, vel se instituitur in seminario ritus alieni, pro fidelibus ipsius ritus; b) si desideratur incardinatio inter clerum dioeceseos ritus diversi, pro fidelibus ipsius ritus» (S. MUDRYJ, *De transitu*, cit., pp. 132-134).

¹⁵ CIC 1917, can. 98, § 3: *Nemini licet sine venia Apostolicae Sedis ad alium ritum transire, aut, post legitimum transitum ad pristinum reverti.*

¹⁶ In questo senso: G. MICHELS, *Principia*, cit., p. 329, A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali* [I], *Introductio, De ritibus orientalibus, De fontibus, De ecclesiastica hierarchia*, Romae, typ. Monasterii Exarchici Cryptoferratensis, 1948², p. 31; D. STAFFA, *De transitu orientalis ad ritum latinum propter baptismum in eodem ritu susceptum in casu necessitates*, «Ephemerides Iuris Canonici» 1 (1945), p. 180.

¹⁷ Per opinioni diverse circa il valore giuridico della «venia» riferita dal can. 98, vedi: P. SZABÓ, *L'ascrizione*, cit., pp. 191-192.

Infine, senza poterci addentrare nell'argomento, ci limitiamo solo a ricordare che, per via di una precedente ambigua descrizione del concetto di «rito»,¹⁸ all'epoca del diritto previgente, in sede dottrinale si verificava un disaccordo imbarazzante sul dilemma se le norme sul cambiamento di rito dovessero essere applicate solo nel caso di passaggio da una «famiglia liturgica» («tradizione») ad un'altra famiglia diversa, oppure, al contrario, anche nel caso in cui si passasse da un rito ad un altro entro la stessa famiglia liturgica (per esempio quella bizantina).¹⁹

3. L'ELABORAZIONE DEL DECENTRAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
CIRCA IL PASSAGGIO RITUALE (1929-1940):
SESSIONE PLENARIA DELLA SACRA CONGREGATIO
PRO ECCLESIA ORIENTALI, 6 NOVEMBRE 1928

Cedendo alle ricorrenti insistenze degli inviati pontifici, la *Congregatio pro Ecclesia orientali* con il decr. «Nemini licere», emesso a seguito della sua sessione plenaria del 6 novembre, affidò ai nunzi, agli internunzi e ai delegati apostolici la facoltà di concedere il surriferito indulto²⁰ necessario per il

¹⁸ Vedi: *Ritus orientales de quibus canones decernunt sunt alexandrinus, antiochenus, constantinopolitanus, chaldaeus et armenus, aliique ritus quos uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Ecclesia*, PIUS XII, *m.p. Postquam Apostolicis Litteris* [de religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus et de verborum significatione pro Ecclesiis orientalibus], 22 febbraio 1952, «AAS» 44 (1952), 2, pp. 65-152, can. 303, § 1. 1^o, p. 144.

¹⁹ Cfr. p. e. V. POSPISHIL, *Code of Oriental Canon Law. The Law on Persons: Rites – Persons in General – Clergy and Hierarchy – Monks and Religious – Laity*, Ford City [Pa.], St. Mary's Ukrainian Catholic Church, 1960, pp. 33-35; vs. W. BASSETT, *The Determination*, cit., pp. 100 ss. e la bibliografia ivi citata.

²⁰ Cfr. «Proposita igitur quaestione in plenariis Comitibus diei 6 Novembris curr. anni, huius Sacrae Congregationis Emi Patres censuerunt valde expedire ad bonum animarum ut Romani Pontificis Legatis facultas tribuatur concedendi veniam transitus ad alium ritum, uno excepto casu de Sacerdote ritus mutationem postulante; simulque statuerunt iisdem dare necessarias et opportunas instructiones circa causas canonicas iustas et sufficientes, earumque agnitionem, ut hac facultate utantur tantummodo in animarum bonum: hac enim ratione, nihil de veteri disciplina immutando, facilius atque expeditius via sternitur ad consulendum, hac in re, fidelium salutis. [...]

Quam Emorum Patrum resolutionem Ssmus Dominus Noster Pius Div. Prov. Pp. XI in audientia diei 10 eiusdem mensis Novembris, referente infrascripto Cardinali Secretario, approbare ac confirmare dignatus est, simul decernens ut res publici iuris fiat per huius Sacrae Congregationis decretum.

Mandat idcirco haec Sacra Congregatio ut a die prima proximi mensis Ianuam a. 1929 preces ad implorandum transitum ad alium ritum, per tramitem Ordinarii proprii, seu sub cuius iurisdictione sunt oratores, mittantur ad Romani Pontificis Legatos, seu Nuntios, Internuntios, Delegatos Apostolicos, vel eorum qui pro tempore vices eorundem gerunt. Legati Apostolici autem singulis anni spatiis referant huic Sacrae Congregationi de numero veniarum concessarum pro transitu sive de ritu orientali in latinum, sive de ritu latino in orientalem]» (SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, decr. *Nemini licere* [facultas concedendi transitum ad

passaggio rituale.²¹ Come vedremo, questa autorizzazione fu revocata da un'altra decisione del medesimo dicastero, circa un decennio dopo.²² Il materiale d'archivio della Plenaria, di quasi 30 pagine – finora inedito – mostra non solo il contesto storico della decisione in questione, ma nella documentazione si trovano anche diverse liste di «cause canoniche» ricavate dalla prassi curiale, e, non di meno, importanti dati circa le condizioni e modalità da seguire in tale processo.

3. 1. Elaborazione dell'Istruzione

Come risulta dalla relativa «Ponenza» di Luigi Sincero (1870-1936),²³ cardinale segretario della Congregazione, nello stesso dicastero fu rilevata più volte l'opportunità di delegare ai Rappresentanti pontifici la facoltà di concedere l'indulto necessario per il passaggio rituale qualora la domanda fosse motivata con «cause canoniche» riconosciute come sufficienti per un tale provvedimento.²⁴

Lo studio dell'argomento all'inizio fu affidato a due esperti. Romualdo Souarn²⁵ ha passato in rassegna un volume manoscritto reperibile nella Segreteria della Congregazione, nel quale sono state registrate tutte le grazie di passaggio rituale concesse dalla sezione orientale della *Propaganda Fide* tra il 1899 e il 1904 facendo «cenno delle cause canoniche su cui poggiavano le relative istanze». ²⁶ Allo stesso tempo dom Pierre Bastien fu incaricato di esaminare un altro volume, del tutto simile, e «per lo stesso fine di compilare, come l'altro consultore, una lista di motivi o cause canoniche per la concessione del cambiamento di rito». ²⁷ Il primo consultore ha riassunto i suoi risultati in un *votum* di sei pagine, mentre il secondo ha fornito una brevissima sintesi di una sola pagina. Per conoscenza, e, non di meno, per un confronto con il risultato finale, giova elencare qui le cause e le condizioni individuate dai due consultori.

alium ritum deinceps uni S. Sedi reservatur], 6 dicembre 1928, «AAS», 20 [1928], pp. 416-417, 417 [il corsivo è mio].

²¹ CIC'1917, can. 98, § 3.

²² Vedi: decr. *Quo firmior*, alla nt. 70, *infra*.

²³ ACO, Ponenze, Congregazione del 6 novembre 1928, N. VIII/1 – prot. N. 1310/28, Oriente. – Facoltà ai Rappresentanti pontifici, p. 6b. [card. Sincero fece ponente in sostituzione del card. Pietro Gasparri; cfr. *ivi*, p. 1]. Sui dati bibliografici: NICCOLÒ DEL RE, *Luigi Sincero, in La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967)*, Roma-Grottaferrata, Tip. italo-orientale San Nilo, 1969, pp. 86-88.

²⁴ ACO, Ponenze 1928, p. 1.

²⁵ Per i dati bibliografici del consultore vedi: J. PRADER, *Il Pontificio Istituto Orientale e il diritto canonico delle Chiese orientali*, in *Il 75° anniversario del Pontificio Istituto Orientale*. Atti delle celebrazioni giubilari, 15-17 ottobre 1992, a cura di R. Taft, J. Dugan, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1994 («Orientalia Christiana Analecta» 244), pp. 181-195, 185-186.

²⁶ ACO, Ponenze 1928, p. 1; vedi: *ivi*, pp. 7-12.

²⁷ ACO, Ponenze 1928, p. 1; *ivi*, p. 13.

Romualdo Souarn individua sette «cause canoniche» ricorrenti nella prassi seguita tra il XIX e il XX secolo dalla *Congregatio de Propaganda Fide*:

- «1.° Educationem in ritu *ad quem*;
- 2.° Magnum difficultatem frequentandi ecclesiam ritus *a quo*;
- 3.° Ingressum in religionem latinam (Ordinem vel Congregationem) in qua non est Provincia Orientalis;
- 4.° Coniunctionem in matrimonium mulieris latinae cum clerico *rutheno*, v. gr.;
- 5.° Impossibilitatem vel nimiam difficultatem observandi festa, ieiunia ritus, ob paupertatem qua laborat aliquis;
- 6.° Obligationem morem gerendi futurae sponsae quae absolute praetendit virum et prolem nascituram in suo proprio ritu educandos fuisse;
- 7.° Zelum apostolicum clerici vel sacerdotis transitum petentis ad bonum animarum.»²⁸

Il consultore assunzionista rileva infine che, fermo restando l'obbligo di rivolgersi di solito alla Sede Apostolica per ottenere tale indulto, la competenza di concedere il medesimo potrebbe essere delegata a livello locale solo nei casi ordinari, e comunque solo se il passaggio fosse sostenuto da un motivo urgente e grave.²⁹

Secondo Bastien i motivi presentati per ottenere il cambiamento dell'appartenenza rituale possono essere molteplici, tra cui «la coabitazione con latini nella stessa famiglia, o viceversa», «l'educazione latina», o «mancanza di pietà o di chiese del rito nel paese ove abita il richiedente, etc.». Fatta questa constatazione, ad un'eventuale facoltà da dare ai legati pontifici in questa materia, propose le seguenti condizioni:

- «1.° Ut adsint causae graves, de quibus iudicium relinquatur Delegato Apostolico;
- 2.° Ut habeatur consensus scripto datus Ordinarii proprii ritus;
- 3.° Vetatur regressus ad ritum pristinum sine licentia S. Sedis;
- 4.° Quolibet anno elenchum concessionum, breviter indicatis rationibus mittat Delegatus Apostolicus ad h. S. C.».³⁰

Infine è interessante la sua proposta riguardo ai candidati che vogliono entrare in una «religione latina», in quanto per il noviziato propone solo «l'ac-

²⁸ Sommario Num. I., *Voto del Romualdo Souarn*, 8 parile 1928, ACO, Ponenze 1928, pp. 7-12, p. 7; cfr. *ivi*, p. 2.

²⁹ «*Conclusio*: Sarta tecta servetur obligatio recurrenti ad S. Sedem quoties agitur de transitu ex uno ritu ad alium; in casibus autem ordinariis, ubi adest urgens et gravis ratio, Sancta Sedes, prout placuerit, delegationem debitam tribuet ad eiusmodi veniam concedendam» (ACO, Ponenze 1928, p. 12).

³⁰ Num. II., *Voto del P. Pietro Bastien O.S.B.*, 23 giugno 1928, in ACO, Ponenze 1928, p. 13; cfr. *ivi*, pp. 2-3.

comodamento» al rito del relativo istituto, rimettendo il «transito rituale» definitivo al momento della professione.³¹

★

Sulla base dei due *vota* di cui sopra, il card. Sincero riassume le possibili cause canoniche per accordare l'indulto di passaggio rituale nei seguenti punti: «1. educazione nel rito *ad quem* sia per coabitazione in famiglia di tale rito, sia per altra ragione; 2. mancanza della Chiesa o del sacerdote del rito *a quo* o grande difficoltà di accedere all'una o all'altro; 3. ingresso in religione latina che non abbia una provincia di rito orientale; 4. matrimonio di una latina con un chierico orientale; 5. impossibilità, causa la povertà, di osservare le feste e i digiuni del rito *a quo*; 6. necessità di accontentare la futura moglie che voglia assolutamente che il marito e la prole siano del suo rito; 7. zelo apostolico per il bene delle anime in un oratore chierico».³² Il Ponente alla fine elenca le seguenti condizioni o clausole da apporsi al rescritto dell'indulto in questione: «a) che le ragioni adottate siano vere, gravi ed urgenti; b) vi sia il consenso dell'Ordinario *a quo*, rilasciato per iscritto; c) divieto di ritornare al rito *a quo sine venia Apostolicae Sedis*».³³ Alla fine il Ponente aggiunge la seguente osservazione molto eloquente: «... i Rappresentanti pontifici dovrebbero tenere presenti le diverse circostanze in cui possono trovarsi gli oratori, quanto al luogo dove hanno il domicilio, quanto all'Ordinario da cui dipendono, quanto al rito a cui aspirano. Quindi pare che possa essere più facile accordare il permesso di passare al rito latino ad orientali che vivono da tempo in paese latino, sotto la completa giurisdizione dell'Ordinario latino, senza speranza che si possa per loro organizzare una diocesi o parrocchia di rito proprio o comunque farli assistere da propri sacerdoti. Mentre in territorio orientale dove ci sono diocesi organizzate e servizio religioso regolare nel rito *a quo*, non pare a prima vista ragionevole la domanda di passaggio ad un rito diverso».³⁴ Infine la Ponenza, pur facendo un accenno sulla nuova visione di *Orientalium dignitas*,³⁵ rimane decisamente nella scia della vecchia tradizione della *praestantia ritus latini*³⁶ affermando senza mezzi termini che «non sia di eguale importanza il passaggio degli orientali al rito latino, e il passaggio opposto, e, perciò, in linea di principio «non si deve facilitare il secondo mentre si può permettere senza gravi difficoltà il primo».³⁷

³¹ ACO, Ponenze 1928, pp. 3-4, 13.

³² Ivi, p. 34.

³³ Ivi, p. 4. (cfr. ivi, p. 13).

³⁴ Ivi, pp. 4-5.

³⁵ Cfr. LEO XIII, litt. ap. *Orientalium dignitas* [de disciplina orientalium conservanda et tuenda], 30 novembre 1894, «ASS» 27 (1894-95), pp. 257-264.

³⁶ BENEDICTUS XIV, ep. encycl. *Allatae sunt* [de ritibus orientalis servandis], 26 luglio 1755, in P. GASPARRI (ed.), *Codicis iuris canonici fontes*, vol. 2: *Romani Pontifices a 1746-1865*, nn. 365-544, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1924, n. 434, pp. 456-474, nn. 20-21.

³⁷ ACO, Ponenze 1928, p. 5.

Il «dubium» formulato dal Ponente per la Plenaria si articola in quattro punti:

(I) «se convenga delegare ai Rappresentanti pontifici la facoltà di accordare l'indulto di transito da un rito all'altro»;

(II) «a quali condizioni i detti Rappresentanti possano usare di questa facoltà»;

(III) «quali cause canoniche si richiedano per la concessione dell'indulto»;

(IV) «se e quali altre cautele convenga stabilire al riguardo». ³⁸

★

Alla prima domanda la Plenaria diede una risposta affermativa, eccezione fatta per i preti (orientali e latini) le cui richieste di passaggio rituale rimasero riservate alla Congregazione.

La risposta della Plenaria alla seconda domanda, come si può costatare dal brano citato in nota, à pié di pagina, ³⁹ riporta il divario emergente dalle proposte originali sia dei consultori che del ponente: da un lato non intende limitare la competenza futura dei rappresentanti ai casi urgenti, e, dall'altro, al posto del consenso dell'Ordinario *a quo* per il passaggio richiede solo il suo parere sulla richiesta. ⁴⁰ La risposta a questo punto mette in rilievo che i fedeli orientali emigrati vivono spesso sotto la giurisdizione dell'Ordinario latino del luogo. In questo caso secondo il parere dei membri della Plenaria non conviene rivolgersi al relativo Patriarca in quanto è prevedibile che la sua risposta in merito sarà quasi sempre negativa. ⁴¹

³⁸ Ivi, pp. 6-6[b].

³⁹ [Risposta] «Ad III: si riconoscono come cause canoniche le seguenti: 1) l'educazione ricevuta nel rito *ad quem*; 2) la grande difficoltà di frequentare la chiesa del rito *a quo*, e, a più forte ragione, la mancanza di essa; 3) l'ingresso definitivo, e cioè per la professione, in una religione latina che non abbia provincia di rito orientale; 4) matrimonio di donna latina con chierico di rito ruteno (quale vale solo per il decreto *ad diuturnas*); 5) l'impossibilità, o la grave difficoltà di osservare le feste e i digiuni del proprio rito (o perchè più frequenti, o perchè importano maggiori spese), per la povertà dell'oratore; 6) necessità di accondiscendere al volere della futura moglie, che richieda come condizione che il marito e i figli siano del proprio rito (Questo caso si verifica spesso; il Codice provvede per il caso inverso al can. 98, § 4). Le cause enunciate si riducono ad una sola, il *bonum animarum*, epperò sono informate alla *lex suprema* del bene delle anime» (ivi, p. 6[c]).

⁴⁰ «I rappresentanti della S. Sede usino di questa facoltà secondo prudenza e discrezione, valutando la gravità del caso in base alle cause canoniche riconosciute: senza distinzione fra casi urgenti e non urgenti, e 'non de consensu', ma 'audito Ordinario *a quo* si fieri poterit' e non 'ad validitatem'» (ivi, p. 6[c]), in confronto alle proposte riportate sopra alle note 29, 31, e 33.

⁴¹ «È da tenersi presente che spesso non ha luogo la distinzione fra Ordinario *a quo* e *ad quem*, come di solito nelle regioni latine, perchè l'Ordinario è uno solo; così è in America, ad eccezione dei Ruteni, per quelli orientali che vi hanno emigrato in modo praticamente

Nell'elenco delle «cause canoniche» (terza risposta) è interessante la più dettagliata formulazione della causa proveniente dall'indigenza: «Impossibilità o grave difficoltà di osservare le feste e i digiugni del proprio rito (o perché più frequenti, o perché importano maggior spese), per la povertà dell'oratore». ⁴² Considerando la formulazione di queste cause canoniche, si ha l'impressione che esse fossero precostituite, almeno per lo più, ad agevolare il passaggio al rito latino. ⁴³ Questo sembra emergere ad esempio dall'osservazione secondo cui «si verifica spesso» la necessità di «accondiscendere al volere della futura moglie» che richiede che il marito e i figli siano del suo proprio rito. Una richiesta del genere infatti, come è ovvio, raramente proveniva da una moglie orientale vista la relativa formazione culturale. Il documento redatto dal card. Sincero rileva alla fine di questo punto che le su elencate cause canoniche «si riducono ad una sola, il *bonum animarum*, epperò sono informate alla *lex suprema* del bene delle anime». ⁴⁴

Quanto alle cautele da stabilirsi (quarta domanda), oltre alle prescrizioni riferite nelle risposte prima e seconda, viene aggiunto un avvertimento sull'obbligo di astenersi dagli abusi nel cercare di modificare la propria ascrizione ecclesio-rituale. ⁴⁵ Nel documento si parla specificatamente di abusi avvenuti nella Galizia (allora parte della Polonia), ma tali anomalie erano non meno diffuse, ad esempio, in Transilvania (Romania), in Ungheria, e anche in Medio Oriente. ⁴⁶

Il documento, approvato *ex audentia SSmi* (10. XI. 1928), nella sua clausola finale stabilisce che le decisioni della presente Plenaria dovranno essere comunicate ai Rappresentanti Pontifici «con un'Istruzione della S. Congregazione, che potrà pubblicarsi negli Acta Ap. Sedis, almeno per l'annuncio della concessa facoltà ai Nunzi e Delegati». ⁴⁷

Nel dossier d'archivio, la sintesi della Ponenza sulla decisione della Plenaria è seguita da tre appendici. Le prime due sono le perizie dei due consultori di cui sopra, mentre l'ultima è una lettera scritta dal vescovo di Cleveland

stabile, né è opportuno nel caso interrogare i Patriarchi, di cui è facile conoscere la risposta, che per principio sarà negativa con poco o in riguardo all'utilità spirituale dei ricorrenti di solito sconosciuti» (ivi, p. 6[c]).

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Cfr. l'esplicita affermazione alla p. 176, *supra*.

⁴⁴ ACO, Ponenze 1928, p. 6[c]. È interessante la seguente affermazione in senso contrario: «Quaenam vero causae canonicae in stylo Curiae Romanae ut tales non considerantur? Praecipuas numerare possumus: [...] f) bonum animarum generice sumptum...» (S. MUDRYJ, *De transitu*, cit., pp. 134-135).

⁴⁵ «... sono da riconoscersi solo i passaggi avvenuti secondo le leggi canoniche e da togliersi gli abusi di presunti passaggi, particolari o in massa, fatta davanti al sindaco o ad un'autorità laica, come talora sono avvenuti in Galizia. Il Nunzio di fronte a tali abusi dovrà protestare ed esigere dal governo che siano rispettate le leggi della Chiesa anche in base all'avvenuto Concordato» (ivi, p. 6[d]).

⁴⁶ Vedi: la nt. 67, *infra*.

⁴⁷ ACO, Ponenze 1928, p. 6[d].

nella quale chiede sostanzialmente un'agevolazione amministrativa per il trasferimento dei fedeli orientali affidati alla sua cura pastorale.⁴⁸

3. 2. Osservazioni sull'Istruzione

Anzitutto giova rievocare la natura e la funzione delle «Istruzioni» secondo il diritto previgente che consisteva nel «portare maggior luce sulle prescrizioni del Codice e ad aumentarne l'efficacia», quasi come «una sorta di commentario e complemento dei canoni».⁴⁹ La versione definitiva dell'Istruzione in questione (riportata in appendice di questo studio) coincide in gran parte con i testi preliminari sopra descritti, per cui di seguito se ne evidenzieranno solo alcuni elementi ritenuti più importanti.

Nel testo finale dell'Istruzione si possono individuare alcune modifiche nell'elenco delle «cause canoniche». Come novità di massima rilevanza, il testo dell'Istruzione riporta tre ulteriori «cause canoniche», ciascuna di grandissima portata pratica, rispetto all'elenco adottato dalla Plenaria: «[3] l'impossibilità o quasi di frequentare scuole cattoliche nel rito *a quo* e ricevere una cristiana educazione; [4] l'unità di educazione cristiana nella famiglia; [6] l'Ordinazione *in sacris* di giovani orientali che, per avviarsi al sacerdozio, furono educati in seminari di diocesi o regioni latine».⁵⁰

In un attento confronto delle due versioni testuali risulta chiaro che – oltre alla prima causa canonica presente in entrambi gli elenchi (l'educazione ricevuta nel rito *ad quem*) –, il testo dell'Istruzione qualifica come sufficiente ragione per ottenere l'indulto del passaggio anche la semplice assenza di scuole orientali cattoliche! E poiché tali scuole – come risulta dalla descrizione della misera situazione degli orientali immigrati – non si trovavano quasi in nessun luogo,⁵¹ attraverso l'introduzione della causa canonica qui

⁴⁸ ACO, Ponenze 1928, pp. 14-16; vedi: l'appendice 2.

⁴⁹ BENEDICTUS XV, *m.p. Cum iuris canonici* [Commissio instituitur ad Codicis canones authentice interpretando], 15 settembre 1917, n. II, «AAS» 9 (1917) pp. 483-484, p. 484; vedi anche: P. PALAZZINI, «Istruzioni delle Sacre Congregazioni», in *Enciclopedia cattolica*, vol. VII, Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, (1951), pp. 372-373.

⁵⁰ Vedi: appendice n. 1, *infra*, in confronto alla nt. 39, *supra*. (È interessante l'affermazione posteriore in senso contrario per quanto riguarda la frequentazione di una scuola di rito diverso: «Quaenam vero causae canonicae in stylo Curiae Romanae ut tales non considerantur? Praecipuas numerare possumus: [...] d) frequentatio scholae diversi ritus...» [S. MUDRYJ, *De transitu*, cit., pp. 134-135]).

⁵¹ Cfr.: «Ciò che è più grave si è che non vi sono previsioni che essi possano mai avere scuole proprie. [...] I ragazzi studiano il catechismo Romano in Inglese come gli altri ragazzi della scuola [...] I ragazzi poi allevati nelle Scuole Latine *divengono sotto ogni aspetto Latini*, e solo più tardi nella vita sentono dire che essi non sono membri del rito latino» (ACO, Ponenze 1928, p. 15 [il corsivo è dello scrivente]; vedi: appendice 2).

riferita, l'Istruzione apre una strada ampia e quasi incondizionata⁵² ai figli di rito orientale per passare in massa al rito latino. Non sembra essere un caso che la lettera del vescovo di Cleveland (statunitense) sia stata inclusa nella documentazione della Plenaria. All'inizio della sua lettera, egli invita a facilitare il passaggio al rito latino per procurare in modo migliore la salvezza delle anime,⁵³ e con l'introduzione della causa canonica in questione, la sua richiesta è stata effettivamente accolta. Infatti, proprio perché scuole cattoliche orientali, a causa dell'esiguo numero e dispersione dei relativi fedeli, a stento si trovavano, i bambini orientali, per via dell'educazione cattolica latina più facilmente ricevuta, potevano essere trasferiti alla Chiesa latina ovunque e senza ostacoli su richiesta dei genitori.

Peraltro, il discutibile insieme di condizioni imposte dalle scuole cattoliche di rito latino nei confronti degli orientali è divenuto (e sembra tuttora permanga) fonte di notevoli tensioni interrituali.⁵⁴ Secondo la citata lettera episcopale, il clero della diocesi di Cleveland fece di tutto per aiutare i fedeli orientali a loro affidati perché rimanessero fedeli al proprio rito.⁵⁵ Una siffatta attitudine altruista, tuttavia, non era sempre e ovunque dominante. Al contrario, le pratiche di vincolare l'educazione scolastica parrocchiale dei figli orientali all'iscrizione della relativa famiglia alla stessa parrocchia latina⁵⁶

⁵² Si può senz'altro parlare di un'«apertura *incondizionata*», appunto in quanto la «condizione» della causa canonica in questione, e cioè l'assenza delle scuole orientali cattoliche, si verificava (e tuttora si verifica) quasi dappertutto, e spesso non solo nelle disperse diaspore orientali in Occidente.

⁵³ Cfr.: «La questione del passaggio da un Rito Orientale al Rito Latino costituisce un problema di sempre maggior difficoltà e frequenza nell'amministrazione della mia diocesi. Per il bene delle anime desidero richiamare con la massima riverenza a V. E. alcuni casi che mi sembra richiedano una certa mitigazione delle presenti disposizioni dei S. Canoni» (ACO, Pienze 1928, p. 14; vedi: appendice 2).

⁵⁴ «As bizarre as it may seem from a scholarly perspective the reality is painfully clear: one of the major roots of inter-ecclesiastical conflicts in the U.S. is Catholic schools. The desire of Eastern Catholic parents to provide a Catholic education to their children combined with the inability of Eastern Catholic parishes to create, fund and run adequate schools in a nation that had created a notoriously anti-Catholic public school system (which is now just notoriously secular and anti-religion in general) paradoxically caused tremendous damage to Eastern Catholic Churches» (J. KIMES, *Viewing the USCCB through the Lens of CCEO c. 322 and other Inter-Ecclesial Realities in the United States of America*, in *Strutture sovraepiscopali nelle Chiese orientali*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2011, pp. 253-267, 262-263).

⁵⁵ Cfr.: «I sacerdoti incaricati delle Scuole Latine accolgono questi ragazzi [orientali] in vista delle loro anime immortali e cercano di ispirare rispetto ai venerandi ed antichi riti della Santa Madre Chiesa, in ossequio alle prescrizioni dei Canoni; ma con la migliore volontà di questo mondo essi incontrano difficoltà di ordine pratico che al presente sono insormontabili» (ACO, Pienze 1928, p. 15; vedi: appendice 2).

⁵⁶ «... because of the parochial structure of the Catholic schools, families were obliged to register in the Latin parish in order to enroll their children in school. In this way countless

poteva (e potrebbe) addirittura far sorgere il sospetto della trasgressione di alcuni principi fondamentali e norme canoniche.⁵⁷

E, per di più, anche la successiva causa canonica nella lista dell'Istruzione sembra prevedere una ulteriore apertura per la facile conversione al rito dominante. Infatti, la quarta causa della lista (l'unità di educazione cristiana nella famiglia), a differenza di quella precedente (l'educazione *ricevuta* nel rito *ad quem*), non sembra supporre un percorso di per sé già avvenuto, ma il passaggio per motivo di «unità di educazione cristiana nella famiglia» sembra essere ben giustificabile anche nell'ipotesi di un desiderio che di per sé riguarderebbe il futuro.

Infine, potenzialmente non era meno perniciosa per le prospettive future degli orientali la sesta causa canonica dell'Istruzione: «l'Ordinazione *in sacris* di giovani orientali che, per avviarsi al sacerdozio, furono educati in seminari di diocesi o regioni latine». Poiché nella diaspora, salvo rarissime eccezioni, non esistevano seminari orientali (e nemmeno gerarchie orientali), i seminaristi orientali venivano sempre formati nei seminari maggiori latini. Ma anche se avessero fatto studi in un seminario maggiore orientale, la formulazione della presente causa canonica avrebbe comunque permesso loro di divenire sacerdoti latini se fossero stati «educati in regioni latine». A nostro avviso è gravemente emblematica anche l'*asimmetria* nella formulazione di questa causa canonica: l'ipotesi del passaggio in direzione orientale non è stata neppure presa in considerazione! Ora, se si tiene conto del fatto che proprio in questi anni veniva messo a punto il divieto totale dell'attività dei preti sposati in queste regioni,⁵⁸ è facile vedere quale «sinergia negativa»

numbers of Eastern Catholic faithful drifted away from their proper Church *sui iuris* in order to educate their children. The schools required not only that families be members of the parish in order to enroll their children in the school, but that they financially support the parish, on top of the expensive tuition the parents were already paying. For many, the financial burden was too great and they could not support both their Eastern Catholic church and the parish of the school their children attended [...] This problem continues to dramatically affect all of the Eastern Catholic Churches in the U.S...» (J. KIMES, *Viewing*, cit., p. 262).

⁵⁷ Vedi: CIC'1917, can. 98 § 2 — *Clerici nullo modo inducere praesumant sive latinos ad orientalem, sive orientales ad latinum ritum assumendum*; cfr. ancora: mp. *Cleri sanctitati*, can. 1, § 3 e can. 7; CCEO'90 cc. 31 e 1465.

⁵⁸ Cfr. S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, decr. *Cum data fuerit*, 1 marzo 1929, «AAS» 21 (1929), pp. 152-159, art. 12; IDEM, decr. *Qua sollerti*, 24 maggio 1930, «AAS» 22 (1930), pp. 99-105, n. 6; IDEM, decr. *Graci-rutheni ritus*, 23 dicembre 1929, «AAS» 22 (1930), pp. 346-354, art. 12; M. KUCHERA, *A Balance between Concession and Discipline 'Cum data fuerit', article XII and 'Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium' Canon 758, 3 in the Metropolia sui iuris of Pittsburgh, U.S.A. A Question of Celibacy or Jurisdiction*, Rome, [s.n.], 2005; G. NEDUNGATT, *Usa: Forbidden Territory for Married Priests*, «The Jurist» 63 (2003), pp. 139-170; L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, «Angelicum» 83 (2006), 4, pp. 845-870; F. MARTI, *La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale nei territori dell'Occidente*, «Ius ecclesiae» 23 (2011),

abbia prodotto per i cattolici orientali l'effetto combinato di queste due disposizioni: libero passaggio dei chierici celibi orientali alle diocesi e famiglie religiose latine, da un lato, divieto per l'attività del clero orientale uxorato in diaspora, dall'altro.

Un'aggiunta significativa si riscontra anche nella causa canonica riguardante i candidati religiosi [n. 5]: il testo modificato dell'Istruzione rispetto alla versione della Plenaria precisa che già la professione *temporanea* è sufficiente per il verificarsi della sufficiente causa canonica per passare al rito della relativa famiglia religiosa latina.⁵⁹

Anche la causa canonica (n. 3) introdotta al fine di esimere i fedeli orientali (poveri) dai maggiori oneri liturgici e disciplinari, caratteristiche derivanti dalla natura dei riti orientali difficilmente può essere considerata come segno del rispetto per le tradizioni orientali, o dell'impegno per favorire la loro sopravvivenza. E pure l'esigenza socio-culturale che si verifica dietro la necessità di «accondiscendere al volere della futura moglie» nell'ammettere il passaggio del marito e dei figli al suo rito, è propria, come abbiamo detto, piuttosto della mentalità occidentale, e, perciò, la relativa causa canonica (n. 8) con molta probabilità era sempre richiesta e applicata a favore di mogli latine. *Qualunque cosa favorisca il passaggio di un fedele alla Chiesa latina tuttavia, come è ovvio, per forza di cose, impoverisce sempre una Chiesa orientale cattolica.*

Un'omissione poco significativa è, invece, l'eliminazione del 'caso ruteno' che prevedeva la possibilità del passaggio della moglie latina al rito del marito chierico orientale.⁶⁰ Infatti, una norma codificata prevedeva tale possibilità già per tutte le mogli,⁶¹ per cui l'individuazione di questo caso (ruteno) come causa canonica specifica per un passaggio rituale, di fatto sarebbe stato del tutto superflua.

pp. 605-626; mentre più in generale sulla situazione degli orientali cattolici nella diaspora statunitense: F. MARTI, *I Ruteni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento* (Monografie giuridiche 36), Milano, Giuffrè, 2009, pp. 407-528. Per la nuova normativa invece vedi: CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, *Pontificia praecepta de clero uxorato orientali*, 14 giugno 2014, «AAS» 106 (2014), 6, pp. 496-499; C. VASIL, *Nel solco del Vaticano II. Nuove norme per il clero orientale cattolico uxorato*, in *L'Osservatore romano*, 27 febbraio 2015, 9; ripubblicato su *Enchiridion vaticanum* 30, pp. 590-596.

⁵⁹ Per la problematica dei candidati orientali che entrano in un noviziato latino: M. BROGI, «Rito», in G. PELLICCIA, G. ROCCA (dir.), *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. VII, Roma, Edizioni Paoline, 1983, coll. 1846-1849, 1846-1848; IDEM, *Ammissione di candidati di rito orientale in Istituti religiosi latini*, «Antoniano» 54 (1979), pp. 701-732; L. LORUSSO, *Casa religiosa e Sede Apostolica: le competenze della Congregazione per le Chiese orientali*, «Iura Orientalia» VI (2010), pp. 162-189, 175-180; vedi anche: G. NEDUNGATT, *The Spirit of the Eastern Code*, Bangalore, Dharmaram Publications, 1992, pp. 113-138.

⁶⁰ Vedi: nt. 39 [n. 4], *supra*.

⁶¹ CIC'1917, can. 98, § 4[a]: *Integrum est mulieri diversi ritus ad ritum viri, in matrimonio ineundo vel eo durante, transire.*

Infine, dal testo dell'Istruzione emergono altri tre elementi importanti, anch'essi novità non contenute nei protocolli della Plenaria:

(a) sebbene i nuovi titolari erano chiamati a usare tale facoltà con la dovuta prudenza e discrezione tenendo sempre presente la gravità del caso, nello specchio delle cause canoniche, l'Istruzione mise in rilievo che le cause furono elencate «a scopo dimostrativo non tassativo», e perciò potevano verificarsi anche altre ragioni o circostanze sufficienti per concedere l'indulto. Questa tesi, presente anche in dottrina,⁶² in qualche modo è ricollegabile al carattere grazioso dell'indulto in questione.

(b) Le stesse facoltà previste per il cambiamento di rito furono accordate anche per la *sanazione* di eventuali tali passaggi prima svolti in modo irregolare.⁶³

(c) E in quelle zone dove i fedeli orientali in mancanza di un proprio Gerarca erano affidati all'Ordinario latino, i Rappresentanti nel processo di concedere l'indulto di passaggio dovevano chiedere il parere solo di questo ultimo prelato.⁶⁴

I Rappresentanti autorizzati a concedere l'indulto dovevano inviare alla fine di ogni anno le statistiche del numero dei passaggi avvenuti.⁶⁵

3. 3. *Revoca dell'autorizzazione locale*

La facoltà accordata nel gennaio del 1929 fu revocata nel 1940 su iniziativa di Eugène Tisserant,⁶⁶ allora cardinale segretario della Congregazione Orientale. L'iniziativa nacque come reazione ad una lettera della Segreteria di Stato in cui si comunicò una risoluzione negativa di papa Pio XII circa la richiesta di un fedele siciliano di poter passare al rito bizantino. Nella risposta il Papa formulò anche principi generali riguardanti la prassi futura che indussero il segretario francese a proporre un riesame di tutta la prassi relativa.

La sua presentazione preparata per l'udienza papale sottolinea che la necessità di ridurre la frequenza dei cambi di rito sarebbe stata giustificata non solo in ambito siciliano, ma anche in altre aree, come la Palestina, l'Egitto, l'Ungheria, la Slovacchia, ecc.⁶⁷ Il documento inoltre informa il Santo Pa-

⁶² Cfr.: «*Extra causas canonicas numerare possumus 'causa rationales' quae lege non statuuntur sed aequali consideratione habendae sunt ob circumstantias speciales vel loca particularia*» (A. CICOGNANI, *Commentarium ad librum primum Codicis Juris Canonici*, Romae, Buona Stampa, 1939, I, p. 315); ed anche: «The application for transfer to another Rite must be supported by valid reasons. Every true cause will be accepted...» (V. POSPISHIL, *Code*, cit., p. 36 [il corsivo è mio]).
⁶³ vedi: appendice 1, n. II. ⁶⁴ Ivi, n. III.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Per la sua bibliografia: E. FOUILLOUX, *Eugène, cardinal Tisserant (1884-1972): une biographie*, Paris, Desclée de Brouwer, [2011].

⁶⁷ ACO, fasc. 1310/28 Oriente, Rappresentanze Santa Sede, f. 128/1, Foglio *ex audientia* SS.mi, 23 novembre 1940.

dre sull'Istruzione «riservata» di cui sopra, in base al quale i Rappresentanti pontifici potevano concedere l'indulto del passaggio anche senza il consenso degli Ordinari interessati.

Lo stesso documento contiene la seguente proposta concreta: «per armonizzare... le prudenti recentissime decisioni del Santo Padre con la prassi più che decennale ormai invalsa nelle Rappresentanze pontificie a seguito della precitata Istruzione, la S. C. penserebbe di comunicare, previa autorizzazione di Sua Santità, ai Rappresentanti pontifici che ove non esista consenso di entrambi gli Ordinari *a quo* e *ad quem* al passaggio di rito, l'istanza dev'essere deferita al giudizio della S. C. per la Chiesa orientale, anche se concorrono i casi indicati nella Istruzione surricordata». ⁶⁸

La decisione *ex audentia* di PP. Pio XII tuttavia – a differenza della proposta appena riportata – ordinò la revoca totale della facoltà accordata ai Rappresentanti pontifici nel 1929. ⁶⁹ Infine, in obbedienza al volere supremo, le facoltà in questione furono revocate con il decr. *Quo firmior* della Congregazione, in data 23 novembre 1940. ⁷⁰

4. UNA REVISIONE DELLE «CAUSE CANONICHE» NELLA RECENTE PRASSI DELLA CONGREGAZIONE ORIENTALE

È necessario, infine, fare un breve accenno al cambiamento della prassi curiale, poiché oggi le richieste di passaggio di rito (e non di meno quelle di iscriversi ad una Chiesa diversa dalla propria provenienza, nel caso di una conversione alla fede cattolica) vengono valutate e accordate sulla base di principi significativamente diversi dalle priorità («cause canoniche») sopra discusse. Ecco alcuni cambiamenti capitali. Ad esempio, i candidati orientali incardinati in un istituto latino (diocesi o comunità religiosa) di solito rimangono iscritti alla propria Chiesa *sui iuris*. ⁷¹ Come pure un chierico des-

⁶⁸ Ivi, p. 2.

⁶⁹ «Il S. Padre considerando che i passaggi di riti importano spessissimo questioni politiche e possono aver ripercussioni gravi nella vita religiosa dei Paesi, ove occorrono, si è degnato decidere che si ritorni all'antica pratica, cioè che venga ad essere soppressa la delegazione ai Nunzi e Delegati per la concessione di cambiamento di rito, e che quelle concessioni vengono sempre riservate alla S.C. pro E. O. anche quando vi sarebbe consenso fra i due Ordinari *ad quem* e *a quo*, sentiti in ogni caso i pareri dei Nunzi o Delegati» ([card. Tisserant segr.] — *Ex audentia Ssmi -die 23 Novembris an. 1940, ACO, Foglio ex audentia SS.mi, ibidem*).

⁷⁰ SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, decr. *Quo firmior* [de venia apostolica transitus ad alium ritum a Romani Pontificis legatis concedenda], 23 novembre 1940, «AAS» 33 (1941), p. 28.

⁷¹ «Bisogna dunque distinguere l'appartenenza di un candidato agli ordini a una Chiesa *sui iuris* dalla sua ascrizione (incardinazione) a una eparchia o diocesi... Pertanto occorre notare che il chierico orientale suddito ad un Ordinario latino, rimane sempre iscritto alla propria Chiesa *sui iuris*» (D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Roma, Edizione Orientalia Christiana, 2007, p. 128).

tinato al servizio di un'altra Chiesa *sui iuris*, se caso mai volesse cambiare per questa ragione la sua incardinazione, secondo la prassi curiale attuale anche in quest'ultima ipotesi rimarrebbe membro della sua Chiesa *sui iuris*, e gli sarebbe concessa solo la facoltà dell'«adattamento» o l'indulto del «biritualismo». ⁷² Simili regole sono state adottate per i religiosi che intendono entrare in un'Istituto di un'altra Chiesa *sui iuris*. ⁷³ E, di più, anche la categoria dell'«impossibilità» (per esempio l'inaccessibilità per un parroco di rito proprio e/o una chiesa di rito proprio) oggi viene considerata in modo del tutto diverso rispetto al passato. Ne è un esempio eloquente una decisione curiale pubblicata nel 1995, secondo cui a una donna armeno-apostolica convertita non è stata accordata l'iscrizione alla Chiesa latina, malgrado il fatto che la chiesa armeno-cattolica più vicina si trovasse «a più di 200 miglia». ⁷⁴ Com'è stato affermato, la grande distanza geografica non è un motivo sufficientemente grave, almeno nel caso di una persona proveniente da una Chiesa orientale antica, per accordare l'abbandono della propria tradizione ecclesio-rituale. ⁷⁵ Giova notare che la semplice mancanza delle proprie strutture organizzative di per sé neanche nel passato era considerata come ragione sufficiente per concedere il passaggio. Se dalla distanza sorgeva, invece, una «incomodità», l'assenza della chiesa di rito proprio costituiva causa sufficiente per la concessione dell'indulto. Alla luce di questo dato la recente risposta qui riportata sembra testimoniare una *saliente rivalutazione* della rilevanza della distanza geografica come ragione sufficiente per accordare il passaggio rituale.

Alla luce di questi riorientamenti è evidente che oggi nell'accordare il cambiamento di rito prevalgono priorità e obiettivi completamente diversi rispetto all'epoca in cui fu redatta l'Istruzione oggetto del presente studio.

5. CONCLUSIONE

1. A differenza delle epoche passate, l'appartenenza ecclesio-rituale in seguito a un divieto di papa Nicolò V (1448) è stata gradualmente trasformata da un dato relativo al soggiorno effettivo della persona (e quindi per sua natura automaticamente variabile in dipendenza della collocazione geografica di fatto dell'interessato), in una caratteristica stabile e di per sé definitiva del fedele cattolico. In seguito a questa svolta, quindi, i fedeli – indipendentemente dal relativo luogo di residenza momentaneo – rimasero *ovunque* vincolati alla comunità rituale e tradizione ecclesiastica definita dal loro battesimo.

⁷² Cfr. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti*, cit., pp. 106-109.

⁷³ M. BROGI, «Rito», cit., pp. 1846-1849; D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti* cit., pp. 14-15 e 173.

⁷⁴ Vedi CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions*, K. W. Vann, J. I. London (eds.), Washington (DC), Canon Law Society of America, 1995, pp. 28-29.

⁷⁵ *Roman Replies*, cit., p. 30.

2. La modifica di questo legame ecclesiale-giuridico in seguito richiedeva un indulto apostolico, quale si accordava – e tuttora si accorda – solo in presenza di una «causa canonica» sufficiente.⁷⁶ Un registro della *S. Congregatio pro Ecclesia orientali* inviato ai Rappresentanti pontifici sotto la forma di un'Istruzione (riservata) per l'esecuzione del decr. *Nemini licere* (1929), come abbiamo visto, elenca otto cause. Ora, da un'attenta analisi del contenuto di questa lista, fornita da interessanti dati archivistici ricavabili dal percorso della sua elaborazione, risulta chiaro che all'epoca la *policy* curiale considerava prioritaria l'agevolazione del passaggio rituale dei fedeli orientali immigrati nelle rispettive diocesi latine. Le prove di quest'orientamento e strategia sono, per ricordare solo due esempi emblematici tra quelli sopra elencati, il riconoscimento come causa «sufficiente» ad accordare l'indulto di passaggio per ragione della semplice ascrizione dei figli alle scuole parrocchiali latine, oppure il fenomeno della facile autorizzazione del passaggio dei seminaristi orientali alle diocesi latine. Sebbene l'autorizzazione accordata ai nunzi fosse stata (per un tempo?)⁷⁷ revocata dopo un decennio, in parecchie regioni il fenomeno delle conversioni di massa al rito latino rimaneva un processo inarrestabile, come si rileva dai dati statistici di epoca più recente, ormai accessibili nell'archivio del Dicastero orientale.⁷⁸ Trattasi di un fenomeno per niente sorprendente, considerato il contesto sociologico (e qualche volta anche giurisdizionale)⁷⁹ gravemente svantaggioso e sfavorevole dal punto di vista orientale.

Le negative tendenze sociologiche, come è ovvio, solo entro certi limiti sarebbero potute essere riscattate. Per gli elaboratori dell'Istruzione qui

⁷⁶ Ciò è rimasto sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri, pur tenendo presente che in sede dottrinale recentemente siano emersi notevoli tentativi di *riqualificare*, in alcuni contesti, la natura di questo intervento, classificandolo come «autorizzazione» di esercitare una «aspettativa legittima» di un diritto, radicata in una situazione soggettiva preliminare che – diversamente dall'oggetto di una concessione «graziosa» – di per sé *ab ovo* appartiene al fedele; vedi: J. CANOSA, «La concessione delle grazie attraverso i rescritti», «*Ius Ecclesiae*» 6 (1994), pp. 246-247; IDEM, «La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1° del Codice di diritto canonico», «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993), pp. 623-624; P. SZABÓ, *L'ascrizione*, cit., pp. 199-200.

⁷⁷ Cfr. ACO, Ponenza 699/1948.

⁷⁸ Vedi: ACO, Indice dei Rescritti spediti dalla Sacra Congregazione “pro Ecclesia Orientali”, vol. I (1928-37), vol. II (1937-50).

⁷⁹ Negli anni '90 il 70% dei missionari impegnati nelle diocesi latine dell'India erano sacerdoti provenienti dalla Chiesa malabarese; cfr. G. MIFSUD, *Attività missionaria nella Chiesa siro-malabarese*, «*Eastern Churches Journal*» 3 (1996), pp. 75-91. Per statistiche concrete vedi: G. NEDUNGATT, *Equal Rights of the Churches in the Catholic Communion*, «*The Jurist*» 49 (1989), 1, pp. 1-21, 7-8. Questa strana situazione nasceva dal fatto che la giurisdizione territoriale della Chiesa malabarese fino a poco tempo fa era limitata al Kerala, situazione ingiusta che – dopo un percorso faticoso – è stata parzialmente sanata solo da una recente decisione di papa Francesco; vedi: FRANCISCUS, litt. ap. *The remarkable 'varietas Ecclesiarum'* [ad Episcopos Indiae], 9 ottobre 2017, n. 7, «*AAS*», 109 (2017), 11, pp. 1171-1176, p. 1174; J. MANGALATHIL (ed.), *The All-India Jurisdiction of the Syro Malabar Church*, Kottayam, OIRSI Publications, 2019.

presentata, questa tendenza, oggi qualificabile addirittura come «sindrome *etnofuga* orientale»,⁸⁰ sembrava essere una ragione per dover agevolare e accelerare i passaggi di rito, invece di cercare mitigarla a favore della sopravvivenza dei riti orientali. Infatti, nella formulazione delle «cause canoniche» dell'Istruzione qui analizzate, non si trova, salvo errore, nemmeno una minima aspirazione di favorire gli orientali come comunità. Queste norme senza alcuna eccezione, come pare, servono ad un solo obiettivo: a promuovere e facilitare il passaggio più agevole possibile degli orientali alla Chiesa latina. Ciò sembra risultare chiaro non solo dalle analisi poc'anzi svolte, ma anche dalla precedente dottrina (alcuni eminenti rappresentanti affermarono questa proposizione o per lo meno la quasi irresistibile tendenza e le costrizioni sociologiche che agirono in questa direzione⁸¹ con le relative conseguenze) come espressa conclusione.

3. In seguito alla presa di coscienza del ruolo inestimabile delle tradizioni orientali nell'espressione e, anzi di più, nella piena realizzazione della «cattolicità» della Chiesa,⁸² la suddetta *policy* curiale è stata gradualmente riveduta. Infatti, a differenza dell'Istruzione surriferita, oggi le cause canoniche non sono ormai di solito applicate *a sfavore della protezione dell'iscrizione ecclesio-rituale originale*, nonostante le pressioni sociologiche che sempre più agiscono nella direzione opposta. Eloquenti segni di questa svolta nella prassi sono, ad esempio, che oggi neppure la grande distanza geografica dalla propria comunità rituale costituisce più motivo sufficiente per cambiare l'appartenenza ecclesio-rituale, e, come abbiamo visto, lo stesso si dica a riguardo dei seminaristi orientali destinati ad incardinarsi in diocesi latine.

La dottrina ha chiarito da almeno mezzo secolo che le norme di iscrizione ecclesio-rituale suppongono *la stabilità sociologica* delle relative comunità e una *rete parrocchiale facilmente accessibile*. Nei territori d'Occidente, di queste

⁸⁰ Per questo fenomeno vedi: M. THÉRIAULT, *Canonical Questions Brought about by the Presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the Light of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 201-232, p. 202; P. SZABÓ, *L'iscrizione*, cit., pp. 158 ss.; e non da ultimo: «Il cattolico di rito orientale ha poi una certa vergogna di vedersi distinto dagli altri. Essi dicono che il rito latino è il rito del paese e vorrebbero lo stesso privilegio che hanno quelli di altre nazionalità» (ACO, Ponenze 1928, p. 16; vedi: allegato 2).

⁸¹ William Bassett già un mezzo secolo fa all'incirca ha messo in rilievo che questi canoni nella diaspora semplicemente non sono in grado di assicurare la sopravvivenza delle minoranze orientali; W. BASSETT, *The Determination*, cit., p. 238; vedi anche l'affermazione alla p. 176, *supra*: «non si deve facilitare il secondo [il passaggio dei latini ad un rito orientale] mentre si può permettere senza gravi difficoltà il primo [il passaggio di un orientale al rito latino]» (ACO, Ponenze 1928, p. 5).

⁸² Cfr. OE 1; UR 15e, 17b; IOANNES PAULUS II, epist. ap. *Oriente lumen*, 2 maggio 1995, «AAS» 87 (1995), 9, pp. 745-774, p. 746; e ancora, tra l'altro, vedi: CONGRÉGATION POUR L'ÉDUCATION CATHOLIQUE, lett. circ. *En égard au développement* [touchant les études sur les Églises orientales], 6 gennaio 1987, in *Enchiridion vaticanum* 10, pp. 802-817; ecc.

due condizioni tradizionalmente ritenute indispensabili per la sopravvivenza dell'identità rituale, oggi di solito non è garantita né l'una né l'altra. Se la presenza viva dei riti orientali, componenti ormai ritenute imprescindibili per esprimere e vivere l'integrità della *cattolicità*, è un *interesse pubblico* nella Chiesa come sembra, allora le sempre più gravi circostanze del Medio Oriente e il conseguente esodo di massa dei cristiani richiedono pronte e adeguate soluzioni alle misure delle relative sfide geo-politiche e sociologiche. E alla luce dell'accelerata disgregazione di alcune Chiese di tradizioni antichissime,⁸³ si dovrebbe fare di tutto per evitare la triste e sempre più imminente profezia riportata nel motto iniziale del nostro studio. Infatti, consapevole di tali rischi, già il Legislatore stesso ha previsto la possibilità di modificare tali norme a favore delle Chiese orientali in difficoltà,⁸⁴ alcune di loro ormai addirittura in via di estinzione sociologica. Le asimmetriche situazioni sociologiche sfavorevoli per le Chiese orientali sembrano richiedere norme *altrettanto* asimmetriche *a favore* delle medesime,⁸⁵ in osservanza dell'evidenza secondo cui tra ineguali solo norme proporzionalmente favorevoli allo sfavorito possono garantire una eguaglianza sostanziale, e la conseguente sopravvivenza per la relativa minoranza.

Questo principio infine dovrebbe prevalere anche a livello applicativo in modo da assicurare *ulteriori affinamenti* della lista e del contenuto delle «cause canoniche» in questione, per renderle ancora più adeguate per la sopravvivenza delle tradizioni all'interno della Chiesa cattolica. L'Istruzione analizzata in questo studio, a questo proposito, potrebbe offrire un ottimo esempio. Ovviamente, non tanto per il suo contenuto, che è ormai cosa del passato, ma per la forza motrice e la convinzione che ne emerge: le «cause canoniche» sono *funzionali* al conseguimento di qualche obiettivo prioritario che consente diversificazioni – se non addirittura asimmetrie sostanziali – nel loro contenuto e nella loro applicazione. Questa nuova consapevolezza in futuro potrebbe essere sfruttata a beneficio delle Chiese orientali bisognose.

In questa linea ci si potrebbe infine chiedere se dopo quasi un secolo non sia giunto il tempo propizio per l'elaborazione di una nuova Istruzione dicasteriale sulle «cause canoniche» accompagnate anche da un apposito «Vade-

⁸³ Per alcune statistiche sui cristiani di Medio Oriente vedi ad esempio: D. WOMACK, *Christian Communities in the Contemporary Middle East: An Introduction*, «Exchange» 49 (2020), pp. 189-213, p. 197; *Statistic on Christians in the Middle East (2010)*: <https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-the-middle-east/upload/statistics-on-catholics-in-the-middle-east.pdf>; ecc.

⁸⁴ Cfr. CCEO c. 29, § 1, c. 30; cfr. la clausola relativa allo *ius particulare a Sede Apostolica statutum* serve «per indicare la via a porre in atto gli opportuni rimedi, qualora ciò si dimostrerà veramente necessario, per la tutela della fioritura delle Chiese orientali nelle regioni ove esse sono minoritarie» («Nuntia» 31 [1990], p. 22; vedi anche: P. SZABÓ, *L'ascrizione*, cit., pp. 174, 177).

⁸⁵ Vedi P. SZABÓ, *L'ascrizione*, cit., pp. 171-172, 179, 186, 188, 219.

mecum», elaborato tutto secondo la nuova coscienza acquisita sull'importanza insostituibile, nella Chiesa cattolica, della viva presenza delle antiche tradizioni orientali. Un nuovo orientamento ufficiale a proposito sarebbe alquanto importante e tempestivo, perché oggi la stragrande maggioranza delle richieste per l'indulto in questione è decisa di nuovo a livello locale,⁸⁶ e nel valutare le relative richieste i vescovi coinvolti spesso tuttora seguono gli orientamenti dell'antica prassi presentata nell'Istruzione in questo studio trattata, e come abbiamo visto ancora poco attenta per l'incremento delle Chiese orientali cattoliche.

★

Alla fine di questo studio si deve riconoscere che un maggior «distacco ideologico» avrebbe forse favorito l'oggettività scientifica del presente discorso. Pur ammettendo in sostanza la fondatezza di tale critica, la speranza è che la situazione di emergenza in cui vivono non poche Chiese orientali, portatrici specifiche della tradizione apostolica (cfr. OE 1), spieghi e giustifichi in qualche maniera l'impostazione e il tono del nostro discorso. La presente lettura del passato e del presente è mossa da preoccupazioni simili a quelle espresse nel nostro motto iniziale.

★

[APPENDICI DI DOCUMENTI INEDITI]

[1]

S. Congregazione
«pro Ecclesia Orientali»
Num. di Prot. 1310/28

ISTRUZIONE⁸⁷

Da varie parti e specialmente d'Europa e d'America, pervengono frequentemente a questa S.C. istanze nelle quali, a norma del can.98, C.I.C., si chiede alla S. Sede che sia concesso il passaggio da un rito ad un altro, e generalmente da un rito orientale al rito latino. Nel trasmettere queste istanze, i Nunzi Apostolici ed i Delegati Apostolici, sia per iscritto, sia a voce, quando erano presenti in questa alma città, facevano osservare l'opportunità, e, talora, la necessità, che, ad essi, in contatto più diretto e immediato con i Vescovi ed i fedeli dei luoghi, potessero avere la facoltà di concedere la grazia di passare da uno ad altro rito, verificandosi le condizioni volute dai SS. Canon.

⁸⁶ Cfr. CCEO c. 32, § 2; & SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex Audentia Ss.mi* [fit facultas licentiam de qua in can. 112, § 1, 1° C.I.C. legitime, in casu, praesumenda], 26 novembre 1992, «AAS» 85 (1993), p. 81.

⁸⁷ ACO, fasc. 84/40 Oriente, Diritto, ff. 1-2, Istruzione N. Prot. 1310/28, 10 dicembre 1928.

E questo allo scopo di poter provvedere ai bisogni dei fedeli in modo adeguato, e, quando è necessario, più sollecitamente, e così mantenere meglio la pace tra i fedeli di rito diverso.

La S.C., pertanto, desiderosa di dare efficace provvedimento, dopo maturo esame ha deciso, con l'approvazione del Santo Padre, che sia delegata ai Nunzi e Delegati Apostolici la facoltà di esaudire l'istanze dirette ad ottenere il passaggio da un rito ad altro rito; facoltà che viene loro concessa in vigore dell'unito Decreto in data 6 corrente e della presente Istruzione.

I. *Sono riconosciute cause canoniche per la concessione del cambiamento di rito:*

- 1) l'educazione religiosa ricevuta nel rito *ad quem*;
- 2) la grave difficoltà di frequentare la chiesa di rito *a quo*, e, a più forte ragione, la mancanza di chiesa del detto rito;
- 3) l'impossibilità o quasi di frequentare scuole cattoliche nel rito *a quo* e ricevere una cristiana educazione;
- 4) l'unità di educazione cristiana nella famiglia;
- 5) l'ingresso definitivo (e cioè per la professione anche temporanea) in una religione latina, che non abbia provincia di rito orientale;
- 6) l'Ordinazione *in sacris* di giovani orientali che, per avviarsi al sacerdozio, furono educati in seminari di diocesi o regioni latine;
- 7) l'impossibilità, o la grave difficoltà di osservare le feste e i digiuni del proprio rito (o perchè più frequenti, o perchè importanti maggiori spese), per la povertà dell'oratore;
- 8) la necessità di accondiscendere al volere della futura moglie, richiedente come condizione che il marito ed i figli siano del proprio rito.

Tutte queste cause si possono ridurre ad una sola generale: il < *bonum animarum* >. Ed a questa suprema legge debbono ispirarsi i Nunzi e Delegati Apostolici ogni qualvolta credono opportuno concedere il mutamento di rito: ed essi dovranno usare di questa facoltà, secondo prudenza e discrezione, valutando la gravità del caso, in base alle cause canoniche, notando tuttavia che esse sono state elencate a scopo dimostrativo, non tassativo, perchè possono in determinati casi verificarsi altre cause o ragioni o circostanze sopra non elencate, ma riflettenti il bene delle anime.

II. *I casi in cui si può fare uso di tale facoltà.*

Sono tutti, senza distinzione fra urgenti e ordinari, eccetto il caso di passaggio di sacerdoti dal rito orientale al latino, e viceversa.

Le stesse facoltà per passaggio di rito sono accordate anche per la sanazione di tali passaggi.

III. *La procedura da tenersi nel concedere tale facoltà.*

Saranno sentiti gli Ordinari *a quo* e *ad quem*, quando sia possibile, benchè ciò non sia richiesto *ad validitatem*, e tanto meno il loro consenso.

In quelle regioni poi, ove non v'è praticamente distinzione tra Ordinario *a quo* ed Ordinario *a quem* – il che si verifica spesso nelle regioni latine – dove gli orientali, non avendo Ordinari proprii, sono soggetti alla giurisdizione degli Ordinari del luogo ad es. maroniti o siriani in America, basterà sentire l'Ordinario latino del luogo.

Infine è da notare che sono da riconoscersi soltanto i passaggi di rito avvenuti secondo le leggi canoniche; e si richiama la vigilanza dei Rmi Rappresentanti della S. Sede, perchè si oppongano e reagiscano contro quei passaggi, specialmente in massa, attentati per mezzo di ricorso ad autorità civili o laiche; al quale scopo, ove sia un Concordato, si potrà anche esigere dal Governo civile che siano rispettate le leggi della Chiesa.

La S. Congregazione inoltre rivolge preghiera ai Rmi Rappresentanti della S. Sede di dare, in fine di ogni anno, relazione sul numero dei passaggi avvenuti, colle notizie rilevanti che si giudicano del caso.

Roma, dalla Segretaria della S. Congregazione per la Chiesa Orientale, il 10 dic. 1928.

[2]

*Lettera di Monsignore Schrembs, Vescovo di Cleveland, alla S.C.*⁸⁸

La questione del passaggio da un Rito Orientale al Rito Latino costituisce un problema di sempre maggior difficoltà e frequenza nell'amministrazione della mia diocesi.

Per il bene delle anime desidero richiamare con la massima riverenza a V. E. alcuni casi che mi sembra richiedano una certa mitigazione delle presenti disposizioni dei S. Canonici.

Le leggi degli Stati Uniti che restringono l'immigrazione rendono praticamente impossibile il funzionamento delle parrocchie di rito orientale, in quanto tali. Infatti, se non fosse la generosità dei Latini che le sostengono, queste piccole parrocchie dovrebbero chiudere le porte e fare bancarotta. Sembra alle nostre istituzioni finanziarie che esse siano in continuo rischio, perchè le giovani generazioni non si fermeranno negli stessi luoghi dove vennero originariamente a fissarsi i primi immigranti negli Stati Uniti.

Queste popolazioni in generale non vivono nelle immediate vicinanze della Chiesa, ma risiedono in punti distanti della città e spesso della diocesi. Per esempio le Chiese Maronite e Melchita sono situate al centro di Cleveland e ognuna di queste Chiese aveva una grande colonia di popolo nell'immediato suburbio. Ora questa gente vive otto o nove miglia lontano. Alcuni stanno ancora nel suburbio, ma a maggiore distanza. Ed altri abitano in altre città, lontano 30 e 40 miglia dalla loro parrocchia, o sono sparsi in vari punti della diocesi.

⁸⁸ ACO, Ponzette 1928, pp. 14-16.

A causa di tali distanze non possono frequentare le proprie Chiese. O vanno alla Chiesa Latino più vicina o non vanno in nessuna.

Quindi le loro parrocchie non hanno i mezzi sufficienti per pagare al parroco il salario e mantenere del proprio la Chiesa. Che cosa si può fare quando non più di trenta persone sono contribuenti attivi per il mantenimento della Chiesa? La frequenza delle domeniche ordinarie nella chiesa Melkita non oltrepassa le trenta persone. Ma i fatti dimostrano che questa gente tiene molto all'educazione cattolica dei propri figli. Quando essi o per la loro povertà, o perchè non raggiungono il numero, non possono edificare una scuola propria, inviano i figli alle Scuole del Rito Latino. Con questo non si dice che non ci sia una sola scuola cattolica fra le Chiese dei diversi riti. Ma questo si avrà solo per i riti che hanno un proprio Ordinario.

Ciò che è più grave si è che non vi sono previsioni che essi possano mai avere scuole proprie.

I sacerdoti incaricati delle Scuole Latine accolgono questi ragazzi in vista delle loro anime immortali e cercano di ispirare rispetto ai venerandi ed antichi riti della Santa Madre Chiesa, in ossequio alle prescrizioni dei Canonici; ma con la migliore volontà di questo mondo essi incontrano difficoltà di ordine pratico che al presente sono insormontabili. I ragazzi studiano il catechismo Romano in Inglese come gli altri ragazzi della scuola. Viene il momento della prima Comunione e i sacerdoti dicono loro che essi non possono farla ma debbono andare alla propria parrocchia. Immediatamente vengono i genitori e pregano i preti latini di ammetterli alla Santa Comunione. Questo si fa spesso dai genitori che pure frequentando le loro chiese rituali ritengono impossibile mandare i figliuoli a tante miglia di distanza e con tanta spesa e fra tanti pericoli per il traffico nelle vie della città. Si è constatato che un rifiuto da parte dei preti latini si risolve nella trascuratezza dei Sacramenti e in danno della Religione.

I ragazzi poi allevati nelle Scuole Latine divengono sotto ogni aspetto Latini, e solo più tardi nella vita sentono dire che essi non sono membri del rito latino.

Nell'amministrazione del Sacramento del Matrimonio essi spesso vanno davanti al magistrato civile se hanno avuto un rifiuto dai preti latini, preoccupati di obbedire alla legge canonica.

Il privilegio concesso ai Ruteni nel 1914 che il matrimonio si possa celebrare nella parrocchia della sposa dovrebbe essere esteso alle ragazze degli altri riti. Alla giovane sposa riesce troppo gravoso di essere chiamata per il matrimonio alla parrocchia dello sposo, essendo ciò tanto contrario agli usi americani. Vi sono state molte conversioni fra i scismatici attraverso i matrimoni. Il cattolico di rito orientale ha poi una certa vergogna di vedersi distinto dagli altri. Essi dicono che il rito latino è il rito del paese e vorrebbero lo stesso privilegio che hanno quelli di altre nazionalità.

Inoltre dei sacerdoti latini domandano come contenersi nel seguente caso: In una parrocchia Greco Rutena un gran numero di fedeli sdegnati col sacerdote passarono alla chiesa ortodossa; poi vennero ad un sacerdote latino e chiesero di rientrare nel seno della Chiesa Cattolica, ma rifiutano di andare alla Chiesa Greca.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ACO [= Archivio del Dicastero per le Chiese orientali], fasc. 84/40 Oriente, Diritto, ff. 1-2, Decreto *De venia apostolica transitus ad alium ritum a Romani Pontificis legatis concedenda*, 6 dicembre 1928; ff. 3-4, Istruzione N. Prot. 1310/28, 10 dicembre 1928.
- ACO, Ponenze, Congregazione del 6 novembre 1928, N. VIII/1 – prot. N. 1310/28, Oriente. – Facoltà ai Rappresentanti pontifici.
- BASSETT, W., *The Determination of Rite*, Rome, 1967 («Analecta Gregoriana», 157).
- BROGI, M., *Ammissione di candidati di rito orientale in Istituti religiosi latini*, «*Antonianum*» 54 (1979), pp. 701-732.
- CONDORELLI, O., «*Ecclesia*», «*civitas*» e giurisdizione episcopale: interpretazioni e applicazioni del c. 9 del Concilio Lateranense IV nei secoli XIII-XV, «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004), pp. 21-40.
- KOROLEVSKIJ, C., *Studio particolareggiato del can. 94, § 2 e can. 98, § 3*, in SACRA CONGREGAZIONE “PRO ECCLESIA ORIENTALI” – CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE [Greci e disciplina bizantina in generale], Prot. n. 69/30, in DTL [= Dicastero per i Testi Legislativi] – Biblioteca, vol. 1 (coll. 9E17) pp. 1-58.
- MUDRYJ, S., *De transitu a ritu byzantino-ucraino ad ritum latinum: dissertatio historico-iuridica*, Roma, PUL, 1973.
- RIZZI, M., «*Transitus ritus (a iure seu privilegiatus et ex indulto)*», in *Dictionarium morale et canonicum*, P. PALAZZINI (dir.), IV, Romae, 1968, pp. 541-547.
- SALACHAS, D., NITKIEWICZ, K., *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Roma, Edizioni Orientalia Christiana, 2007.
- SZABÓ, P., *L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris: Lettura dello ius vigens nella diaspora, Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. Gefaell, Milano, Giuffrè, 2012 («Monografie giuridiche», 42), pp. 151-232.
- THÉRIAULT, M., *Canonical Questions Brought about by the Presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the Light of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 201-232.